

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI

Approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 5 del 30.10.2014.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale n. 44 1/1/2001, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, prestazioni di incarichi operativi funzionali alla realizzazione dei fini istituzionali nonché eventuali consulenze a norma del D.L.vo 165/01 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 2 Criteri di scelta degli esperti

1. per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF dal Collegio Docenti per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla specifica competenza di esperti esterni, il D.S.:

- Verifica la congruità con gli effettivi motivati bisogni;
- Verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellanti interni in sede di Collegio Docenti o altra forma di comunicazione;
- Quindi, tenendo conto delle mansioni esigibili e in mancanza di personale interno, ricorre a esperti esterni che siano in possesso dei requisiti per l'incarico che andranno ad assumere.

2. L'individuazione potrà avvenire:

a) mediante affidamento diretto, a cura del D.S., per gli incarichi non superiore al limite di spesa di € 3.000,00 e/o proposti dal Collegio Docenti dopo selezione di pacchetto / offerta pervenuti, ad esperti in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico.

b) Mediante appositi avvisi da pubblicare all'albo della scuola, sul sito web o in altra forma ritenuta più opportuna, per gli incarichi superiori al limite di spesa di € 3.000,00;

3. gli avvisi di cui alla lettera b) dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli e i requisiti culturali che saranno valutati, la documentazione da produrre, la durata, l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.

4. ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico e contestualmente pubblicato, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

5. Ai sensi del D.L.vo 163/2006 art.57, l'Istituto è esentato dalla pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nel contratto, qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, ovvero per presentazione di un progetto, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato territorialmente.

Art. 3 individuazione dei contraenti

1. i contraenti sono selezionati dal D.S. anche attraverso commissioni all'uopo costituite a cui affidare compiti istruttori, ai fini della scelta comparativa;

2. per gli incarichi d'importo superiore a 3.000,00 euro la comparazione dovrà essere fatta su almeno 3 offerte. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purchè rispondente ai requisiti richiesti.

3. la valutazione avverrà sulla base dei seguenti titoli:

- a) curriculum complessivo del candidato;
- b) contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, Enti pubblici o privati;
- c) pubblicazioni e altri titoli.

4. per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:

a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati (Laurea o altro titolo specifico o inerente la qualifica richiesta; attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta); Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

- b) congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento, dell'attività, per i quali è bandita la selezione;
- c) eventuali esperienze pregresse;
- d) appartenenza a cooperative/società che possano garantire l'immediata sostituzione in caso di impedimento/assenza anche temporanea;
- e) eventuale offerta economica proposta.
5. in ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
6. sono altresì escluse dalla procedura comparativa le collaborazioni occasionali quali: convegni e seminari, singole docenze, traduzioni di pubblicazioni e simili. Inoltre è data facoltà al D.S. di conferire incarichi direttamente allorché ricorrano presupposti quali l'urgenza determinata da necessità. Il rapporto fiduciario o l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, la procedura concorsuale andata deserta.
7. per le esigenze di flessibilità e celerità riguardanti incarichi di consulenza, l'amministrazione può disporre, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso dei requisiti, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazione esterna.

Art. 4 determinazione del compenso

1. fermo restando che agli esperti interni alla scuola il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento di incarico, il limite massimo del budget da destinare alle attività e all'impegno professionale richiesto sarà annualmente determinato dal C.I. (art. 40 co 2 del DI 44/01).
2. I compensi lordi orari massimi per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche o di azioni formative rivolte al personale, sono determinati nelle misure seguenti:
- Per attività di docenza fino a 41,00
 - Per attività di progettazione e consulenza fino a € 26,00
 - Per attività di coordinamento/tutor fino a € 26,00
 - Per consulenza psicologica fino a € 44,00

Nel caso di docenti universitari il compenso è elevato fino ad € 51,00

2. possono essere stabiliti anche compensi forfettari se convenienti per l'amministrazione.
3. sono fatti salvi gli emolumenti previsti per specifici progetti finanziati con fondi di terzi, comunitari o regolamenti dagli stessi enti erogatori.
4. nell'ambito di detti criteri, il DSGA verifica la compatibilità finanziaria con i limiti di spesa vigenti e determina il corrispettivo per i singoli contratti.
5. la liquidazione del compenso avviene di norma al termine del rapporto salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alle fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 5 stipula del contratto

1. nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. nel contratto devono essere specificati:
- ⊗ l'oggetto della prestazione;
 - ⊗ il luogo della prestazione;
 - ⊗ i termini di inizio e conclusione della prestazione;

- ⊗ il corrispettivo della prestazione indicata al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - ⊗ le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - ⊗ le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
 - ⊗ il foro legale;
 - ⊗ il divieto di diffusione di informazioni a carattere riservato relativo a persone e fatti acquisite durante la prestazione.
3. per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri in conformità alle vigenti disposizioni.
 4. la natura giuridica del rapporto che s'instaura è quello qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e segg. Del codice civile.
 5. i contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
 6. i contratti sono prorogabili ove il committente ravvisi motivato interesse, per un periodo non superiore a 3 mesi, per completamento di progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
 7. non sono rinnovabili solo i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
 8. è istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professori incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 6 limiti alla stipula del contratto

1. i contratti di prestazione d'opera possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
 - ⊗ che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze prof.li;
 - ⊗ che non possono essere espletate dal personale per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
 - ⊗ di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 7 autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. l'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 8 pubblicità ed efficacia dei contratti di collaborazione

1. dell'avviso di cui all'art. 2 comma 2 lett. b) si dà adeguata pubblicità per quindici giorni tramite il sito e l'albo.
2. dell'esito della procedura comparativa di cui all'art. 3 deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. l'efficacia dei **contratti di collaborazione esterna ovvero degli incarichi di consulenza** di cui all'art.2229 del c.c. è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n.244 del 2007 e delle successive circolari applicative del Dipartimento della Funzione pubblica, ossia di pubblicazione sul sito web dei provvedimenti d'incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso.
La pubblicazione deve avvenire subito dopo l'affidamento dell'incarico e, comunque prima della liquidazione del compenso.
4. sono escluse dagli obblighi di pubblicazione le prestazioni d'opera materiale, gli appalti di servizi, le prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2222 del c.c. nonché le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica/saltuaria come indicato nell'art. 3 comma 5.
5. il DSGA cura la pubblicazione di quanto indicato nei precedenti commi.